

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Risorse Idriche**

n. 1020 - 35415 / 2017

**OGGETTO:** D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domanda in data 08/02/2017 di Spadone Osvaldo di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Lanzo Torinese, e di concessione di derivazione d'acqua dallo scarico della Centrale SIED nel medesimo Comune.

*Provvedimento di rigetto.*

**Il Dirigente**

**Premesso che**

- in data 08/02/2017 (nostro prot. n. 21192 in data 21/02/2017) il Sig. Spadone Osvaldo ha presentato domanda di concessione di derivazione dal canale di scarico di una centrale idroelettrica esistente in capo a SIED in Comune di Lanzo Torinese, ad uso energetico nei termini di litri/s massimi 10600 e litri/s medi 6220 per produrre sul salto di metri 1,70 la potenza nominale media di kW 103,7;
- in data 08/02/2017 (nostro prot. n. 21203 in data 21/02/2017) il Sig. Spadone Osvaldo ha presentato concomitante domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Lanzo Torinese, a mezzo di derivazione d'acqua dallo scarico dell'esistente centrale della SIED sempre in Comune di Lanzo Torinese;
- con la medesima domanda, e con la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale inoltrata separatamente al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, veniva dato avvio ai seguenti procedimenti ed endoprocedimenti, oggetto della istruttoria integrata di concessione di derivazione d'acqua, autorizzazione unica e valutazione di impatto ambientale:
  - 1) parere di compatibilità ex D.Lgs 152/2006, art. 96;
  - 2) autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;
  - 3) autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
  - 4) parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR n. 18-2555 del 9/12/2015;
  - 5) nulla contro demanio militare;
  - 6) autorizzazione a realizzazione di opere in area protetta;
  - 7) nulla osta realizzazione linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84;

---

**AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

**Servizio Risorse Idriche**

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

- 8) nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
  - 9) permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
  - 10) eventuale dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
  - 11) eventuale variante urbanistica ex L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 17bis;
  - 12) parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
  - 13) nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
  - 14) parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
  - 15) benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione ai sensi del TICA;
- con Ordinanza in data 25/5/2017 prot. n. 63912 la domanda in parola è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Lanzo Torinese, in adempimento all'art. 34 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; con la medesima Ordinanza è stato avviato il procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- in data 20/06/2017 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale, al fine di acquisire il parere e le eventuali richieste integrative dei soggetti pubblici interessati al rilascio degli atti di assenso necessari per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ed il giudizio di compatibilità ambientale; nel corso di tale riunione è emerso quanto segue:
- Il Comune di Lanzo ha espresso un parere negativo (nota in data 17/6/2017 prot. n. 5128 - nostro prot. in arrivo n. 88686 in data 19/7/2017) in relazione alla compatibilità con gli strumenti urbanistici in quanto le NTA del P.R.G.C., in accordo con le prescrizioni della L.R. 19/2009, non consentono interventi in area protetta. Il parere evidenziava inoltre molteplici problematiche di carattere idrogeologico, in merito alle quali, ai sensi delle NTA del PAI, devono esprimersi Enti sovracomunali;
  - L'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, ai sensi della L.R. 19/2009 ha espresso un parere negativo in relazione alla compatibilità dell'intervento ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. art 8, comma 3, che prevede "...e) è fatto divieto di movimentazione di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale o di falda fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati; f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale...";
  - la Regione Piemonte, Settore Tecnico decentrato dell'Area Metropolitana di Torino, in merito all'autorizzazione in linea idraulica e al parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ha evidenziato che (cfr. verbale in data 20/6/2017 prot.

75109 allegata alla nota in data 10/7/2017 prot. n. 84185): "...non è possibile al momento fornire un parere ai sensi del R.D. 523/1904 per quanto riguarda la compatibilità idraulica... di fornire gli Elaborati tecnici pre e post intervento con indicate le aree inondabili. L'edificio della centrale dovrà essere reso il più trasparente possibile alla corrente ... Dovranno essere prodotti elaborati tecnici in condizioni ante e post operam sui quali siano riportati i livelli di piena con Tr 200 per un numero di sezioni significative monte e a valle dell'opera in progetto, perpendicolari al profilo della corrente e a distanza rappresentativa...in relazione alla compatibilità con lo stato di dissesto e in base agli aspetti geologici e geotecnici, concorda con quanto dichiarato dal Comune di Lanzo e aggiunge che ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PAI serviva necessariamente uno studio di compatibilità per l'elevata pericolosità dell'area.... Il progetto al momento non è autorizzabile e va dimostrata la compatibilità con il dissesto esistente... Manca tutto quanto connesso con le sezioni e la stabilità degli scavi. Idem sulla cartografia richiesta. Tutto questo deve essere inserito nello studio di compatibilità rispetto al contesto geologico e idraulico in cui il progetto è inserito..."

- ARPA Piemonte, in qualità di supporto all'OT della VIA "concorda con le perplessità espresse dai colleghi sul quadro di dissesto idraulico per quanto riguarda la localizzazione dell'impianto ...L'altro aspetto problematico è in relazione alla Riserva Naturale del ponte del Diavolo dal momento che in base quanto è disciplinato dalle norme di legge L.R. 19/2009 sono previsti divieti sia per gli scavi sia per la realizzazione di nuova viabilità che è ammissibile solo in relazione a attività agricole e forestali"
  - Il Servizio Tutela e Valutazioni di Impatto Ambientale, competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera ha quindi concluso in questo modo: "...Illustra il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), in particolare l'allegato 4 sulle fonti rinnovabili: questo impianto si ubica in esclusione in quanto in area parco del territorio montano. Dopodiché si tratta di un'indicazione di pianificazione, ma il progetto deve essere valutato nel suo complesso. In questo caso il progetto sfrutta portate già concesse, per cui l'uso plurimo delle acque viene considerato in modo favorevole. L'impianto è tuttavia in un'area ad elevata pericolosità da un punto di vista idraulico e sarebbe necessario uno studio approfondito come richiesto precedentemente dai colleghi. Inoltre richiama il problema della compatibilità con la L.R. 19/2009 evidenziata da ARPA Piemonte e che viene per altro richiamata anche dal parere del Comune di Lanzo dal punto di vista urbanistico e costruttivo..."
  - La SIED, titolare della concessione di derivazione esistente e proprietaria dello scarico su cui insisterebbe la centrale ha espresso formali e motivate osservazioni in opposizione alle istanze presentate dal Sig. Spadone Osvaldo come riportato nella nota in data 20/06/2017 depositata agli atti della conferenza (nostro prot. n. 75113 del 20/6/2017);
- con nota di questo Servizio in data 10/7/2017 prot. n. 84185 (comunicazione consegnata a mezzo pec in data 13/7/2017) è stata formalizzata al proponente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in funzione dell'impossibilità al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, al fine di acquisire, nei dieci giorni prescritti, le controdeduzioni e/o eventuale documentazione integrativa volta al

rilascio del parere favorevole dei soggetti preposti ad esprimersi in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento;

- in data 21/07/2017 (nostro prot. n. 90012 del 24/7/2017), nei termini previsti dalla legge, il proponente ha depositato agli atti le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulati con la sopracitata nota in data 10/7/2017;
- In data 23/8/2017 con nota prot. n. 99866 si è provveduto a trasmettere le controdeduzioni al Comune di Lanzo e all'Ente di gestione dell'area protetta per i pareri negativi espressi in Conferenza dei Servizi;
- in data 17/10/2017 con nota prot. n. 122847 si è provveduto a trasmettere le controdeduzioni alla Regione Piemonte, Settore tecnico decentrato dell'Area Metropolitana di Torino per quanto di competenza;
- nella sopracitata nota del 21/7/2017 il Sig. Spadone Osvaldo ha controdedotto alle considerazioni in merito 1) alla compatibilità con l'art. 38 delle NTA del PAI descrivendo gli ingombri dell'opera e rimandando alla relazione idraulica del progetto per quanto riguarda lo studio di compatibilità sostenendo altresì che *"il progetto abbia i presupposti per essere considerato compatibile con il vincolo rappresentato dal posizionamento in fascia fluviale A ai sensi dell'art. 38 del PAI e per estensione con il vincolo legato al posizionamento in classe IIIA... individuato dal PRGC del Comune di Lanzo"*; 2) alla compatibilità con l'art. 8, comma 3 della L.R. 19/2009 descrivendo i movimenti terra nella zona della centrale (in merito al punto e) proponendo una modifica progettuale al tracciato della strada nella prima parte e trasformandola in pista temporanea nella seconda parte del tracciato (in merito al punto f); 3) all'interferenza con la componente boschiva per cui è stata prodotta apposita relazione agronomica forestale;
- il Comune di Lanzo con nota del 9/9/2017 prot. n. 7473 (nostro prot. n. 105644 in data 11/9/2017) ha ribadito il parere di cui alla sopracitata nota prot. n. 5128 del 17/6/2017;
- l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali con nota in data 8/9/2017 prot. n. 3022 (nostro prot. n. 105333 in data 8/9/2017) ha indicato che *"si ritiene decadano tali motivi ostativi poiché le nuove soluzioni progettuali proposte... siano compatibili con le norme di tutela della Riserva naturale di Ponte del Diavolo"*;
- la Regione Piemonte con nota in data 23/11/2017 prot. n. 56121 (nostro prot. n. 142706) ha ribadito che *"non può fornire un parere ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie del 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i., delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - sulla valutazione di compatibilità idraulica ovvero di garanzia del principio di "invarianza idraulica " intendendo la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa delle opere in progetto" e della D.P.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555, sul progetto in oggetto" in quanto "non sono stati prodotti gli elaborati tecnici in condizioni ante e post-operam sui quali siano riportati i livelli di piena con Tr 200 comprensivi del trasporto solido di cui alla Direttiva 2/99 dell'Autorità di Bacino e criteri integrativi di cui All. 8 del 21/12/2010; non sono stati prodotti elaborati tecnici relativi ai particolari costruttivi del manufatto di sbocco sulla Stura di Lanzo; non*

*sono state svolte le valutazioni idrauliche sugli effetti idrodinamici coinvolti (pre e post intervento) per la prevista soglia sul torrente Uppia (a sua volta funzionale all'attraversamento in sub-alveo, del medesimo torrente, con il canale di restituzione dalla centrale di produzione); non sono stati forniti gli approfondimenti di carattere geotecnico";*

#### **Constatato che**

- l'espressione di compatibilità ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PAI, a differenza di quanto indicato in Conferenza dei Servizi del 20/6/2017 e come chiarito da una nota dell'AIPO prot. 28191 del 6/10/2014 agli atti dell'Amministrazione, nella quale si comunica che l'Autorità di Bacino, nel caso di VIA provinciale domanda il parere all'autorità idraulica competente e, nel caso in questione a Regione Piemonte, Settore tecnico decentrato dell'Area metropolitana di Torino;
- per quanto citato in premessa, risulta superato il parere ostativo espresso dall'Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali in relazione alla L.R. 19/2009;
- in relazione la parere del Comune di Lanzo e del Settore Tecnico della Regione Piemonte sulla compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR n. 18-2555 del 9/12/2015 e all'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, che comprendono l'espressione di compatibilità ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PAI, la documentazione progettuale agli atti, con particolare riferimento alla relazione idraulica, non presenta i requisiti necessari a consentire di esprimere un parere favorevole, tenuto conto della complessità e della pericolosità del nodo idraulico su cui insistono gli interventi;

#### **Considerato che**

- per tutto quanto esposto, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori e sopra descritto, non sussistono gli elementi per la conclusione con esito favorevole del procedimento integrato disciplinato dall'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e s.m.i., procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi con esito negativo, valutati i pareri dagli Enti partecipanti alla Conferenza e pervenuti a seguito delle controdeduzioni espresse dal proponente alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla *"gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."*;
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"*;
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione"*;
- il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011;
- il D.P.C.M. 27/10/2016 recante *"Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano"*;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010 *"Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po"*, la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 *"Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021"* e la Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* – con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;
- gli articoli 41 e 45 dello statuto;

## **DETERMINA**

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con particolare riferimento ai pareri della Regione Piemonte e del Comune di Lanzo Torinese che si allegano al presente provvedimento;
- 2) di rigettare, conseguentemente, la domanda in data 8/2/2017 del Sig. Spadone Osvaldo citata in oggetto, di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Lanzo Torinese, e di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Stura di Lanzo nel medesimo Comune;
- 3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n.

10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;

- 4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 DIC. 2017

Il Dirigente  
(dott. Guglielmo FILIPPINI)

ACu/CA